

Arezzo li 27 marzo 2012

A tutte le Imprese

A tutti i Consulenti

**Loro Sedi**

Oggetto: inizio sperimentazione indici di congruità

La C.N.C.E. (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili) con la Comunicazione n° 482 del 13 gennaio u.s. ha emanato le indicazioni operative, relative alla delibera 1/2012 del Comitato della Bilateralità. Per effetto di tali indicazioni Vi elenchiamo qui di seguito gli adempimenti e le scadenze da soddisfare già dalla denuncia relativa al mese di febbraio 2012. Deve essere tenuto conto che, come sapete, almeno per quanto riguarda le indicazioni del cantiere, il FALEA aveva proceduto all'adozione della norma già nel corso del 2011. Si tratta per questo argomento di prendere nota solo di alcune minime integrazioni che diventeranno però perentorie.

**Sezione MUT**

Campi da soddisfare:

- Descrizione del cantiere;
- Indirizzo del cantiere;
- Committente (indicare obbligatoriamente se pubblico o privato):
- Nominativo e Codice Fiscale del Committente;
- Tipo di lavoro (appalto/subappalto/in proprio);
- Nominativo e Codice Fiscale appaltatore (solo per le Imprese in subappalto).

Nella sezione relativa ai cantieri saranno previsti i seguenti campi:

- a) Valore complessivo di aggiudicazione dell'opera;
- b) Valore riferito ai lavori edili;
- c) Data inizio e fine (presunta) dei lavori.

In caso di utilizzo di subappalti, si dovrà indicare nell'apposita scheda, prevista per ciascun cantiere:

- Opere subappaltate;
- Valore opere subappaltate;
- Nominativo imprese subappaltatrici;
- Data inizio e fine lavori.

Nel caso di presenza lavorativa, in ogni singolo cantiere, di lavoratori autonomi, titolari di impresa, soci o collaboratori familiari, si dovrà prevedere, nell'elenco lavoratori, la compilazione dei seguenti campi:

- Nominativo e codice fiscale di ciascuno di tali soggetti non dipendenti;
- La tipologia lavorativa (es. autonomo, titolare, socio);
- Il cantiere di attività;
- Il numero delle ore lavorate (max. 173 mensili).

Il costo relativo a tali tipologie lavorative sarà calcolato da parte della Cassa Edile, in maniera convenzionale, utilizzando la retribuzione valida per l'operaio specializzato e moltiplicata per il numero delle ore dichiarate e il risultato di tale operazione concorrerà alla definizione del costo complessivo della manodopera.

Sempre a partire dal mese di aprile 2012 le Casse Edili effettueranno una verifica di congruità della manodopera denunciata nei cantieri pubblici ed in quelli privati che superino l'importo complessivo di €. 70.000,00. Si tenga conto che la verifica avrà carattere sperimentale e che quindi, in questa fase, non comporterà problemi relativamente al rilascio del DURC. Sempre a partire dall'aprile 2012 le Casse edili si doteranno di un "contatore di congruità" che avrà lo scopo di registrare mensilmente e per ogni cantiere:

- 1) La quota mensile del valore dei lavori edili riferiti al cantiere;
- 2) La quota mensile del costo minimo della manodopera (verificata in base alle percentuali previste dall'Avvisi Comune applicate alla tipologia di lavoro);
- 3) Il costo mensile della manodopera dell'Impresa principale (imponibile Cassa Edile x 2,5);
- 4) Il costo mensile della manodopera di ciascuna impresa subappaltatrice (imponibile Cassa edile x 2,5).

Il contatore consentirà alla Cassa Edile e all'Impresa principale di monitorare mensilmente l'andamento degli indicatori. Ad esempio, dopo sei mesi dall'avvio del cantiere, si potrà confrontare il costo minimo della manodopera da raggiungere nel semestre con quello effettivamente raggiunto dall'insieme delle imprese impegnate. Sperando di essere stato esaustivo, Vi invio distinti saluti e Vi comunico che **nelle prossime settimane organizzeremo un incontro, presso la nostra sede, finalizzato all'approfondimento di tali tematiche.**

Cordialmente.

Il Direttore

(Remo Rossi)

